

Legge regionale 27 maggio 2004, n.26

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge prevede interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico bovino, bufalino, ovino e caprino al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda, nonché per tutelare la salute umana e l'ambiente.

ARTICOLO 2

(Tipologie di intervento)

1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono nel riconoscimento agli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini di una indennità per la copertura dei seguenti costi:

- a) costi per la raccolta e il trasporto sostenuti nell'avviare i capi morti in azienda a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;
- b) costi per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla lettera a).

ARTICOLO 3

(Indennizzi)

1. Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda dal 1 novembre 2002 sino al 31 dicembre 2004 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Per la copertura dei costi di distruzione dei capi delle specie indicate al comma 1 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino per gli animali morti in azienda dal 1 novembre 2002 sino al 31 dicembre 2004.

4. L'indennizzo di cui al comma 3 non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore per gli animali morti in azienda dal 1 novembre 2002 al 31 dicembre 2003 e al 75 per cento delle suddette spese dal 1 gennaio 2004 sino al 31 dicembre 2004. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli animali morti in azienda dal 1 novembre 2002 al 31 dicembre 2003 e al 75 per cento delle suddette spese dal 1 gennaio 2004 sino al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 4

(Erogazione degli indennizzi)

1. L'erogazione degli indennizzi previsti dall'articolo 3 è affidata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura - ARTEA).

2. L'ARTEA provvede a disciplinare le procedure e le modalità per l'erogazione.

ARTICOLO 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina);
- b) legge regionale 3 febbraio 2003, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7).

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 810.000,00, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti" del bilancio di previsione 2004.

